

Pubblicato il 25/05/2026

N. 00075 /2026 REG.PROV.COLL.  
N. 00066/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 36, comma 7, d. lgs. n. 36/2023;*

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pilò S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B7AF44AFD4, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Comune di Trento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessio Gusmeroli e Valentina Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura comunale in Trento, Piazza Fiera n. 17;

***nei confronti***

di Miorelli Service S.p.A., non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*quanto al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti:*

- della comunicazione di aggiudicazione prot. n. 116139 del 16 aprile 2026, nella parte in cui il Comune di Trento ha recepito e dato attuazione alle determinazioni di cui al verbale della 42<sup>a</sup> seduta riservata della Commissione tecnica del 20 marzo 2026, ritenendo parzialmente fondata la richiesta di oscuramento presentata da Miorelli Service S.p.A., e ha disposto la sottrazione all'accesso di parti della relazione tecnico-descrittiva dell'aggiudicataria, individuandole autonomamente sulla base di una dichiarazione di opposizione priva dei requisiti di legge;

- della nota prot. n. 120835 del 21 aprile 2026 con la quale la Stazione appaltante, nel rendere disponibile la dichiarazione di opposizione resa da Miorelli Service S.p.A., ha richiamato le determinazioni già assunte in merito all'accesso;

- della nota prot. n. 122658 del 22 aprile 2026 con la quale la Stazione appaltante, riscontrando l'istanza-diffida di Pilò S.r.l., ha confermato la propria posizione in ordine all'oscuramento parziale dell'offerta tecnica di Miorelli Service S.p.A.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

nonché, in subordine, per l'annullamento

del diniego opposto dalla Stazione appaltante alla richiesta di accesso integrale all'offerta tecnica di Miorelli Service S.p.A., anche alla luce delle specifiche esigenze difensive rappresentate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 35, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023, con le note del 21 e del 24 aprile 2026;

in ogni caso, per l'accertamento

del diritto di Pilò S.r.l. ad ottenere l'accesso integrale all'offerta tecnica di Miorelli Service S.p.A. e la condanna del Comune di Trento a renderla immediatamente disponibile, nella sua completezza e senza alcun oscuramento.

Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento, e vista la documentazione depositata;

Vista l'ulteriore documentazione depositata dalle parti costituite, e vista la memoria del Comune di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 36, commi 4 e 7, del d. lgs. n. 36/2023;

Relatrice il consigliere Maria Cappellano alla camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso introduttivo in esame – promosso ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 36/2023, notificato e depositato il 27 aprile 2026 – la società Pilò s.r.l. espone che:

- con bando pubblicato il 18 luglio 2025 il Comune di Trento ha indetto la gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune, a ridotto impatto ambientale e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (D.M. 29 gennaio 2021), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara per durata quadriennale parti a € 4.364.535,20 (IVA esclusa);

- come si evince dal verbale del 26 marzo 2026, si è classificata al primo posto Miorelli Service s.p.a. con un punteggio complessivo di 97,64 punti, con punteggi più elevati

in base ai sub elementi discrezionali e tabellari che valorizzavano un maggior impegno qualitativo, e che presupponevano altresì un incremento del carico operativo del servizio;

- la ricorrente Pilò S.r.l. si è classificata al secondo posto con un punteggio complessivo di 90,77 punti;

- l'offerta di Miorelli Service S.p.a. è stata sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e del paragr. 22 del disciplinare di gara, avendo superato entrambe le soglie stabilite dei quattro quinti; e, in data 15 aprile 2026, è stato riscontrato che l'offerta economica della predetta risultava complessivamente congrua;

- il Comune di Trento, con nota del 16 aprile 2026, ha comunicato l'aggiudicazione definitiva della gara a Miorelli Service s.p.a., contestualmente dando atto che taluni offerenti, tra cui l'aggiudicataria, avevano presentato richiesta di oscuramento di parti delle rispettive offerte tecniche, e che le relative decisioni erano state assunte dalla Commissione tecnica nel verbale della 42<sup>a</sup> seduta riservata del 20 marzo 2026, al quale rinviava espressamente;

- in tale verbale la commissione ha ritenuto di accogliere la dichiarazione di oscuramento resa da Miorelli, di porzioni di offerta riferite ai sub-elementi A.2, B.2, B.3, F.1, F.2, F.3, senza tuttavia descriverne i contenuti né illustrarne le ragioni giustificative;

- sempre in data 21 aprile 2026 la Stazione Appaltante ha reso disponibile la relazione tecnica oscurata per circa l'80% e l'allegato tecnico tabellare.

Prosegue esponendo che:

- con nota del 21 aprile 2026 Pilò s.r.l. ha chiesto alla stazione appaltante di accedere alla dichiarazione di opposizione all'accesso presentata da Miorelli, su cui la commissione aveva basato la propria valutazione; con successiva ostensione di tale dichiarazione datata 27 agosto 2025;

- con diffida del 21 aprile 2026 la ricorrente ha evidenziato l'inidoneità della dichiarazione dell'aggiudicataria ad integrare i requisiti di specificità e precisione previsti dall'art. 35, co. 4, lett. a), del d. lgs. n. 36/2023, come già ritenuto dalla giustizia amministrativa, citando precedenti relativi a contenziosi con Miorelli quale controinteressata;

- con nota del 22 aprile 2026 la stazione appaltante ha confermato la propria posizione circa l'oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria; e la ricorrente, con nota del 24 aprile 2026, ha precisato che l'istanza di accesso era da intendere anche ai sensi del comma 5 del su citato art. 35 spiegando le ragioni dell'indispensabilità della documentazione ai fini della difesa in giudizio.

Pilò s.r.l., pertanto, si duole delle determinazioni assunte dalla stazione appaltante in ordine al disposto parziale oscuramento di parte della relazione tecnica dell'aggiudicataria.

Nel premettere che l'oggetto dell'appalto attiene a prestazioni standardizzate senza complessità tecnologica – e che la sottrazione all'accesso costituisce una deroga eccezionale all'ostensione – affida il ricorso introduttivo alle censure di:

1) *ILLEGITTIMITÀ DELLA DECISIONE ASSUNTA DAL COMUNE IN MERITO ALL'OSCURAMENTO DELLA RELAZIONE TECNICA DI MIORELLI - Violazione e falsa applicazione del paragrafo 16 del Disciplinare di gara; degli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 36/2023; dell'art. 98 D.Lgs. n. 30/2005; dell'art. 21 della Direttiva 2014/24/UE, come interpretato dalla C.d.G UE nelle cause C 927/19 e C-54/21; degli artt. 24 e 97 Cost. Violazione del principio di autoresponsabilità dell'operatore economico, della par condicio tra i concorrenti e del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza manifeste, sviamento;*

2) *(IN VIA SUBORDINATA) ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DI ACCESSO OPPOSTO ANCHE A FRONTE DELLE ESIGENZE DIFENSIVE RAPPRESENTATE*

*DA PILÒ - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023; degli artt. 24 e 113 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità.*

Ha quindi chiesto:

- in via principale, l'annullamento degli atti impugnati nelle parti di interesse e, per l'effetto, l'accertamento del diritto all'accesso integrale all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, con condanna del Comune all'immediata ostensione della documentazione;

- in via subordinata, in caso di rigetto della domanda caducatoria principale, l'annullamento degli atti per specifiche esigenze difensive ai sensi dell'art. 35, co. 5, del d. lgs. n. 36/2023, ritenute prevalenti rispetto alle ragioni di segretezza opposte all'accesso e la condanna del Comune di Trento all'immediata ostensione; con vittoria di spese.

B. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 30 aprile 2026, la ricorrente – ottenuta la copia della relazione tecnico descrittiva come oscurata dalla commissione – ha dedotto avverso il parziale oscuramento le ulteriori censure di:

1) *ILLEGITTIMITÀ DELLA DECISIONE DI OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA DI MIORELLI PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, ININTELLIGIBILITÀ DELL'OGGETTO E MANCANZA DI SPECIFICITÀ DELLE PARTI SOTTRATTE ALL'ACCESSO (Integrazione del I motivo di ricorso);*

2) *(IN VIA SUBORDINATA) PREVALENZA DELLE ESIGENZE DIFENSIVE DI PILÒ ALLA LUCE DELLE ANOMALIE EMERGENTI DALL'OFFERTA PARZIALMENTE OSCURATA (Integrazione del II motivo di ricorso).*

Ha, quindi, ribadito le richieste già formulate con il ricorso introduttivo.

C. – Si è costituito in giudizio il Comune di Trento, il quale ha depositato documentazione e, con memoria difensiva, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente impugnato solo atti di mera notizia

relativi alle decisioni di oscuramento; nonché, l'inammissibilità dei motivi aggiunti per mancanza di specifici motivi.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, e la declaratoria di inammissibilità, *ex art. 34, co. 2, cod. proc. amm.*, dell'impugnazione del diniego sull'istanza di accesso difensivo presentata dalla ricorrente il 24 aprile 2026, in quanto non ancora adottato dal Comune; con vittoria di spese comprensive degli oneri riflessi.

D. – Miorelli Service S.p.a., pur ritualmente intimata, non si è costituita.

E. – Alla camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale – i quali hanno discusso – la causa è stata posta in decisione.

F. – Deve in via preliminare essere esaminata l'eccezione, sollevata dal Comune, di inammissibilità del ricorso per asserita impugnazione di atti di mera notizia delle decisioni di oscuramento assunte dalla commissione tecnica, il cui verbale non sarebbe stato impugnato non essendo a tal fine idonea la formula di stile sull'impugnazione degli atti presupposti.

Tale eccezione, teoricamente assorbente, non è fondata.

Deve innanzitutto osservarsi che la comunicazione di aggiudicazione del 16 aprile 2026 costituisce anche comunicazione delle decisioni di oscuramento in applicazione dell'art. 36, co. 3, del d. lgs. n. 36/2023, come reso chiaro anche dalla parte del provvedimento in cui si ritengono sussistere ragioni di segretezza tali da giustificare l'oscuramento per le parti indicate nel verbale di seduta riservata del 20 marzo 2026, costituente motivazione *per relationem*.

La stazione appaltante ha, pertanto, adottato una decisione sulle istanze di oscuramento aderendo alla valutazione tecnica della commissione, anche per quanto attiene alle parti di offerta che non sono state oscurate (v. la comunicazione del 16 aprile 2026, in atti).

Che si tratti delle decisioni di oscuramento è reso evidente – oltre dal contenuto appena citato – anche dal richiamo all’art. 36, co. 4, del d. lgs. n. 36/2023 e al relativo regime di impugnazione (delle “sopra indicate decisioni assunte rispetto alle richieste di oscuramento”: v. comunicazione in atti).

Per quanto attiene alla clausola di stile, certamente tale clausola per consolidato orientamento giurisprudenziale non soddisfa di per sé l’onere di specificare il provvedimento impugnato.

E, tuttavia, nella delicata operazione di individuazione degli atti impugnati, deve anche procedersi non già con riferimento alla sola epigrafe ma in relazione all’effettiva volontà della parte ricorrente quale desumibile dal tenore complessivo del ricorso.

E’, in particolare, consolidato l’orientamento secondo cui:

- *“...l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con mero riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione alla effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo del ricorso e dal contenuto dei motivi proposti.*

*Si è, in particolare affermato che "l’interpretazione della natura dell’azione e del contenuto della domanda deve essere effettuata dal giudice secondo un criterio di apprezzamento che necessariamente tende a salvaguardare la possibilità di accesso al giudizio ed alla sua definizione con decisione nel merito, e dunque, nel caso del giudizio amministrativo di annullamento, di accesso alla pronuncia che possa (sussistendone i presupposti), assicurare la tutela avverso gli atti della pubblica amministrazione" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 05/05/2016, n.1806).*

*Tale orientamento, che ripudia un’ottica ermeneutica apparente e formalistica, privilegia un’interpretazione logica e sistematica costituzionalmente orientata verso traguardi di effettività della tutela giurisdizionale..." (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 giugno 2025, n. 5657);*

- “...le regole processuali vanno intese in senso sostanziale, nel senso che il ricorso, per essere validamente proposto, non richiede formule sacramentali, ma deve essere chiara la volontà di chiedere nelle conclusioni, e nel percorso argomentativo delle censure, l’annullamento di un atto amministrativo di qualche tipo (Cons. Stato, Sez. I, parere 5 aprile 2022, n. 725)...” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 maggio 2024, n. 4137).

Orbene, con il complessivo gravame la parte istante ha inteso censurare anche la valutazione resa dalla commissione tecnica – peraltro espressamente menzionata nell’epigrafe – di cui sostanzialmente parte ricorrente ha contestato sotto vari profili l’operato; e, poiché tale valutazione costituisce la motivazione *per relationem* delle decisioni di oscuramento, emerge l’effettiva volontà di contestare la determinazione di parziale oscuramento attraverso la contestazione della motivazione resa dalla commissione, costituente del resto il cuore della decisione amministrativa, e il fulcro dei profili di doglianza dedotti.

Tanto ciò è vero, che la difesa del Comune prende poi specifica posizione sulla critica di parte ricorrente alla motivazione resa dalla commissione.

Quanto appena rilevato consente di respingere anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per asserita mancanza di specifici motivi, in quanto la ricorrente ha ulteriormente precisato i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo, una volta esaminata la relazione tecnica come parzialmente oscurata dalla commissione.

G. – Una volta chiarito che oggetto dell’impugnazione sono le decisioni di parziale oscuramento, sempre in via preliminare deve ritenersi applicabile il rito “superaccelerato”.

Deve a tal fine precisarsi che tale rito in materia di accesso agli atti di gara attiene specificatamente alle decisioni espresse della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, commi 1 e 2,

del d. lgs. n. 36/2023; con la conseguenza che, in difetto di tale decisione, trova applicazione il rito di cui all'art. 116 cod. proc. amm. (in tal senso, v. T.R.G.A., Trento, 10 febbraio 2026, n. 22, confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2026, n. 2150; T.A.R. Sicilia, Sez. I, ord. 12 dicembre 2025, n. 2742; 6 novembre 2025, n. 2426).

Lo stesso art. 36, al comma 4, prescrive un termine di decadenza di dieci giorni per il ricorso contro le decisioni di oscuramento, decorrenti “*dalla comunicazione digitale della aggiudicazione*”: il modello legale prevede che la stazione appaltante, in uno con la comunicazione dell'aggiudicazione, ponga a disposizione la decisione sull'oscuramento e (contestualmente) le offerte tecniche eventualmente oscurate.

Il Giudice d'appello ha evidenziato come il plesso normativo di cui all'art. 36 citato, nell'atteggiarsi a *ius* speciale in seno alla disciplina sull'accesso documentale in materia di contratti pubblici, individui un meccanismo acceleratorio per le decisioni assunte sulle istanze di oscuramento e, come avvenuto nel caso di specie, “*...coeve alla comunicazione dell'aggiudicazione a presidio della celerità della procedura, dunque nel primario interesse della stazione appaltante che voglia portarla a termine deflazionando il più possibile il contenzioso...*” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620).

Pertanto, nel caso in esame – essendo oggetto di contestazione la decisione di parziale oscuramento disposta dalla stazione appaltante, *ex art. 35, co. 4, lett. a)* del d. lgs. n. 36/2023, con riguardo ai documenti dell'aggiudicataria – può trovare applicazione il suddetto rito disciplinato dai commi 4 e seguenti del citato art. 36, non incidendo su tale rito la proposizione del ricorso per motivi aggiunti ad integrazione dei motivi già dedotti, i quali – come sopra chiarito – sono ammissibili.

In una fattispecie molto simile il giudice di appello si è posto il problema della ricevibilità del ricorso promosso entro dieci giorni non già dalla comunicazione di aggiudicazione, bensì dalla ricezione dell'offerta come oscurata dalla stazione

appaltante (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2026, n. 508): pur dubitando del possibile riespandersi del rito ordinario ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm. – avendo la ricorrente anche chiesto l'accesso ai fini difensivi ai sensi dell'art. 35, co. 4 – ha ritenuto di potere prescindere da tale *quaestio* in quanto la parte, come nel caso odierno, ha comunque rispettato il termine di dieci giorni per impugnare l'atto successivo alla comunicazione di aggiudicazione, il quale ha reso possibile solo in quel momento la conoscenza delle parti effettivamente oscurate.

Nel caso in esame, osserva il Collegio che la ricorrente – alla quale, al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, era stato osteso il verbale della commissione e la relazione tecnica nella versione completamente oscurata da Miorelli – sulla base dell'esame di tali atti non aveva sostanzialmente potuto desumere i contenuti di massima delle parti oscurate, in quanto le pagine cui la commissione ha fatto specifico riferimento risultavano completamente in bianco. E solo a seguito dell'accesso alla relazione tecnica con le parti oscurate dalla commissione ha potuto concretamente comprendere quali parti o punti della stessa erano state parzialmente oscurate.

Pertanto, nel caso in esame non possono esservi dubbi sull'ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti e sull'applicabilità del rito superaccelerato, in quanto il gravame aggiuntivo è stato notificato il 30 aprile, entro il termine di dieci giorni dall'ostensione della relazione tecnica inviata dall'Amministrazione con la nota del 21 aprile 2026 (in atti); comunicazione, nella quale è stato anche specificato che le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento avrebbero potuto essere impugate entro dieci giorni dalla stessa comunicazione.

Deve infine rilevarsi che l'applicazione del rito super accelerato si pone in coerenza sia con l'oggetto dell'impugnativa, che attiene alla decisione della stazione appaltante di oscurare talune parti dell'offerta tecnica; sia, con la *ratio* dello stesso rito, di pervenire ad una decisione in tempi rapidi e certi.

H. – Può quindi procedersi all'esame nel merito del complessivo ricorso, il quale è fondato nei sensi e nei termini che saranno appresso precisati.

H.1. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della disciplina sull'oscuramento di segreti tecnici/commerciali sotto un duplice profilo.

In primo luogo, sostiene che l'Amministrazione si sarebbe sostituita all'operatore economico, sul quale ricade invece interamente l'onere della prova riguardo alle specifiche informazioni da proteggere.

In secondo luogo, assume che la stazione appaltante si sarebbe limitata a indicare i passaggi dell'offerta tecnica da sottrarre all'accesso senza descrivere né i contenuti delle informazioni oscurate, né le motivazioni poste alla base di tale decisione; conseguenzialmente, la determinazione risulterebbe priva di un'effettiva motivazione idonea a soddisfare l'onere imposto dalla legge.

Ad integrazione del primo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente ha articolato un motivo aggiunto a seguito della messa a disposizione della relazione tecnica per come effettivamente oscurata dalla stazione appaltante, deducendo che – sebbene vi sia un'effettiva riduzione delle parti di cui l'aggiudicataria aveva chiesto l'oscuramento – l'offerta tecnica risulta oscurata per circa 12 pagine su 40, con blocchi e sezioni interamente oscurate; e tuttavia, per nessuna delle sezioni oscurate sarebbe stata data una motivazione sufficiente a comprendere quali informazioni sono state riservate, e in che cosa esse si distinguano dalle normali informazioni organizzative e metodologiche del settore.

La prospettazione deve essere accolta quanto al secondo profilo e, a tal fine, vanno innanzitutto riportate le disposizioni di riferimento e, in particolare:

- l'art. 35, co. 4, lettera a), e co. 5, del d. lgs. n. 36/2023, secondo cui *“4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:*

*a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;*

*(...omissis...)*

*5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara;*

*- il successivo art. 36 commi da 3 a 5, e comma 7, secondo cui:*

*“3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).*

*4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.*

*5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4”.*

*(...omissis...)*

*7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui*

*all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie".*

La nuova normativa in tema di accesso prevede come regola generale quella della totale ostensibilità per tutti gli operatori non definitivamente esclusi di tutti *"i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione"*, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale; contestualmente, si prevede che per i primi cinque classificati siano rese reciprocamente disponibili anche *"le offerte dagli stessi presentate"*.

A fronte della regola generale della totale ostensibilità delle offerte tecniche ed economiche dei primi cinque operatori economici collocatisi in graduatoria, la normativa prevede la possibilità, per ciascun operatore, di indicare, mediante una motivata e comprovata dichiarazione, la presenza di *"segreti tecnici o commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico"*, che giustificano l'oscuramento delle parti dell'offerta tecnica cui afferiscono.

È poi la stazione appaltante che, nella comunicazione di aggiudicazione, *"dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte"*.

Come chiarito nella Relazione al nuovo Codice dei contratti pubblici con riguardo all'art. 36, nell'ambito delle procedure di affidamento *"grande rilievo assume la fase della conoscenza e della trasparenza della procedura attraverso la possibilità, da parte dei partecipanti, di chiedere alla stazione appaltante di avere contezza non solo di quanto dichiarato dai partecipanti in sede di presentazione delle offerte, ma anche di come la stessa stazione appaltante abbia fatto la sua scelta, anche al fine di*

comprendere se siano stati rispettati i principi basilari della “evidenza pubblica” e cioè la *par condicio* dei partecipanti e la concorrenza”, rinviando alla innovativa “messa a disposizione” diretta in piattaforma dell’offerta dell’aggiudicataria, la cui offerta “una volta individuata dalla stazione appaltante, diventa di “interesse pubblico” in quanto, rispetto alla collettività, è l’offerta che l’amministrazione si impegna a realizzare e a pagare con soldi pubblici con la possibilità di essere conosciuta da tutti i cittadini e, quindi, a maggior ragione, dai partecipanti alla procedura di gara che sono legittimati a conoscere gli atti della medesima e a sapere come l’amministrazione ha fatto la sua scelta, anche per tutelare i propri interessi in sede processuale”.

Per quanto attiene al quadro giurisprudenziale che si è venuto a delineare, vanno riportate le seguenti coordinate interpretative, dalle quali si evince in estrema sintesi, in base alla nuova disciplina, uno spostamento del punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di segretezza commerciale e trasparenza verso un’ulteriore maggiore ostensibilità (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 dicembre 2025, n. 9515).

In particolare, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel rilevare l’insufficienza della valutazione di segretezza della parte privata, e la necessità di una precisa e puntuale valutazione, anche *per relationem*, da parte della stazione appaltante, osservando che:

- “...*la disposizione che consente di sottrarre all’accesso (oscurare, secondo la lettera dell’art. 36, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici approvato col d.lgs. n. 36 del 2023) parti dell’offerta dell’operatore economico va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi, dal momento che la decisione di escludere la conoscenza di documenti amministrativi (tra i quali rientrano tutti quelli «detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse», anche se di natura privatistica: art. 22, primo comma, lettera d), della legge n. 241 del 1990) in linea di principio si pone in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa*” [...] “*In questa prospettiva è stato*

*ulteriormente precisato che la segretezza delle informazioni di cui si richiede l'ostensione debba consistere in un aspetto oggettivo, non essendo sufficiente per l'operatore economico invocare un generico rischio di divulgazione del know how dell'azienda, dovendo provare che l'informazione che si ritiene riservata procuri un reale vantaggio concorrenziale ad un proprio concorrente..."* (Cons. Stato n. 2150/2026 cit.);

- *"...per consolidata giurisprudenza della Sezione, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how; essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica. L'ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing (vedi Corte Giust, Ordinanza del 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024), che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257)..."* (Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454; nello stesso senso: Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257);

- *"...in merito alla nota questione della delimitazione del concetto di segreto tecnico o commerciale, anche a non voler aderire all'impostazione che àncora tali nozioni alla puntuale disciplina del codice della proprietà industriale (TAR Liguria, sez. I, 11 luglio 2025, n. 833; TAR Lombardia, sez. IV, 9 maggio 2025, n. 1626), resta il fatto che non è comunque sufficiente l'affermazione che i documenti oggetto del dichiarato segreto attengano genericamente al know how dell'opponente, essendo piuttosto*

*necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche prevale sulla tutela del know how dei singoli concorrenti (cfr., Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257)...”* (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 29 dicembre 2025, n. 2987).

Poste tali premesse sulle coordinate ermeneutiche che devono trovare applicazione, deve innanzitutto rilevarsi che la società Miorelli – come lealmente ammesso dalla difesa del Comune – nella dichiarazione giustificativa della richiesta di oscuramento ha motivato con affermazioni generiche, rinviando sostanzialmente al contenuto della relazione tecnica non visibile “in chiaro”, e facendo riferimento a “*elaborati originali di natura intellettuale/ commerciale che contengono informazioni relative al know how aziendale e da ricerche di mercato condotte per il presente appalto, la cui divulgazione potrebbe causare danni agli interessi commerciali delle nostre aziende, determinando in ogni caso una alterazione della concorrenza tra operatori economici del medesimo settore, spesso antagonisti anche nelle prossime gare.*”

*Molti dati inseriti nelle soluzioni offerte costituiscono veri e propri modelli innovativi che presentano come connotato essenziale il carattere della NOVITÀ ed ORIGINALITÀ, realizzati sulla base delle maturate esperienze di gestione imprenditoriale attinenti al settore organizzativo o commerciale in senso stretto, che necessitano dunque di tutela prevalente e dunque di essere sottratti alla disponibilità di terzi, in specie se concorrenti”.*

Allo stesso modo, anche la motivazione posta dalla commissione alla base del disposto oscuramento – costituente motivazione *per relationem* – si rivela non idonea a giustificare il parziale oscuramento.

L'organo tecnico, invero, nella seduta n. 42 con riguardo a Miorelli, ha cercato di scorporare la generica richiesta di oscuramento della società aggiudicataria – utilizzando a tal fine le parti della relazione tecnica oggetto della richiesta di oscuramento – al fine di selezionare esclusivamente le informazioni che costituirebbero segreti tecnici e commerciali o elementi innovativi; e, al fine di operare tale distinzione, ha espressamente fatto riferimento sia alla dichiarazione presentata da Miorelli, che alle *“indicazioni fornite dall’Offerente nella relazione tecnico-descrittiva”*.

Sotto tale profilo, non convince la prospettazione della ricorrente nella parte in cui si lamenta dell’attività svolta dalla commissione quale asseritamente integrativa delle lacune informative di Miorelli, in quanto l’attività valutativa consiste proprio nell’esaminare le parti dell’offerta tecnica di cui il concorrente chiede l’oscuramento, e valutare su quali parti risulti indispensabile.

Tale possibilità si evince del resto dallo stesso paragrafo 16 del disciplinare di gara richiamato da parte ricorrente, il quale stabilisce, nel capoverso finale, che *“L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali”*.

Sicché, correttamente la stazione appaltante deve svolgere un’autonoma valutazione sulla richiesta di oscuramento sulla base della documentazione a disposizione, effettuando in concreto il bilanciamento tra esigenze di difesa, sussistenti *in re ipsa* per i primi cinque concorrenti in graduatoria, e di riservatezza aziendale; attività, che

nel caso in esame la commissione ha mostrato di avere concretamente svolto riducendo in modo consistente le parti della relazione tecnica di cui Miorelli aveva chiesto l'oscuramento.

Diverso è l'aspetto – oggetto del secondo profilo dedotto – afferente alla sufficienza della motivazione resa dalla commissione, che non si presenta adeguata, con correlativa fondatezza del dedotto difetto di motivazione.

Invero, analizzando le parti in interesse – per quanto è possibile evincere dalle parti non oscurate della relazione tecnico-descrittiva, non avendo il Collegio cognizione del contenuto di quelle oscurate – le valutazioni effettuate non risultano giustificate.

Va intanto ribadito che la commissione ha effettuato, correttamente, l'esame congiunto della dichiarazione e delle parti della relazione tecnica oggetto della richiesta di oscuramento, fornendo per ciascun richiedente (l'oscuramento) una motivazione di carattere generale sul parziale oscuramento disposto.

Tuttavia – posta tale premessa generale – l'analitica individuazione delle parti oscurate, o di intere pagine, non si accompagna ad un'effettiva esplicitazione delle ragioni per cui le informazioni selezionate dovrebbero integrare autentici segreti tecnici o commerciali, o modelli che presentano i caratteri della novità e della originalità.

Come recentemente rilevato, *“...nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'offerta, essendo fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che, come detto, possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 11 luglio*

2025, n. 833, che cita, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2024, n. 7650)...” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 27 ottobre 2025, n. 1767).

Pertanto, dell’esistenza di qualificate e specifiche informazioni, nei termini su esposti dalla giurisprudenza, non si dà atto né nella richiesta di oscuramento, né, specificamente, nel verbale n. 42 della commissione in relazione alle singole parti, o alle pagine oscurate (in tal senso, v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454).

Il Collegio è consapevole della difficoltà di conciliare la tutela della riservatezza con le esigenze di trasparenza in tale delicato ambito; ribadisce tuttavia che l’amministrazione deve non solo motivare la decisione di trattare determinati dati come riservati, ma deve anche sforzarsi di comunicare nella forma più neutra possibile, anche a tutela del carattere riservato degli dati specifici, il contenuto essenziale dei dati a supporto della stessa determinazione di oscuramento (v. Cons. Stato n. 2150/2026 cit., che rinvia a Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, 17 novembre 2022, causa C-54/21).

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni – mancando un’adeguata motivazione delle decisioni di oscuramento – la domanda di Pilò S.r.l. deve essere accolta nei sensi e con le precisazioni su esposte, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicataria nelle parti che non costituiscono propriamente, “secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente” (debitamente verificata), segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Consegue la condanna del Comune di Trento a consentire l’ostensione dei dati contenuti nella relazione tecnica nei termini su esposti.

H.2. – Dall’accoglimento del primo motivo, nei sensi precisati, consegue l’assorbimento del secondo motivo promosso in via subordinata avverso il diniego

sull'istanza di accesso difensivo presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 35, co. 5, del d. lgs. n. 36/2023, ossia con riferimento alla indispensabilità della conoscenza anche delle parti oscurate dell'offerta, al fine di potere tutelare i propri interessi in giudizio.

Osserva per completezza il Collegio che – come fondatamente eccepito dalla difesa del Comune – la censura sarebbe inammissibile, in quanto, a fronte di tale istanza di accesso, formulata chiaramente solo il 24 aprile 2026, non risulta che l'ente locale abbia ancora dato definitivo riscontro, avendo inviato soltanto il preavviso di diniego (in atti).

La stazione appaltante – che ha già disposto l'oscuramento, oggetto di impugnazione – potrà operare il necessario bilanciamento concreto tra la tutela della riservatezza sull'offerta e le esigenze difensive prospettate dalla ricorrente solo all'esito dell'esame del contenuto dell'apposita istanza a tal fine presentata; e sempre che – all'esito del presente giudizio, una volta rese visibili le parti della relazione in base alle suddette indicazioni – il contenuto oggetto di ostensione non sia idoneo a consentire una compiuta difesa.

In una fattispecie simile, il giudice di appello ha rilevato che – una volta impugnato il provvedimento di oscuramento, come nel caso in esame – qualora tale determinazione della stazione appaltante resista alle censure dedotte dal concorrente *“questi dovrà presentare istanza di accesso ai sensi dell'art. 35, quinto comma, del Codice dei contratti, dimostrando – al fine di superare il divieto di ostensione – quel nesso di indispensabilità tra accesso e tutela giuridica dei propri interessi in relazione alla procedura di gara di cui trattasi, che solo gli consentirà di conseguire la conoscenza del contenuto dell'offerta”* (Consiglio di Stato n. 2150/2026 cit.).

I. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto nei sensi e con le precisazioni sopra indicate: per l'effetto, vanno annullate le determinazioni immotivate di oscuramento, ordinandosi alla stazione

appaltante l'ostensione dei documenti richiesti nel termine di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ritenuto congruo tenuto conto della tipologia di documentazione.

L. – Avuto riguardo al profilo in rito sul motivo subordinato e ai non univoci orientamenti giurisprudenziali sul punto, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 36, comma 7, del d. lgs. n. 36/2023, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e con le precisazioni di cui in motivazione, e condanna il Comune di Trento all'ostensione dei documenti richiesti nei termini di cui alla stessa motivazione.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Cecilia Ambrosi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Maria Cappellano**

**IL PRESIDENTE**

**Alessandra Farina**

**IL SEGRETARIO**